

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1984

Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno

ONOREVOLI SENATORI. — La complessa organizzazione del Ministero dell'interno, nel quale convergono le tre Amministrazioni (Polizia di Stato, Amministrazione civile e Vigili del fuoco) con proprie articolate strutture centrali e periferiche, ha determinato, soprattutto a seguito dell'approvazione della riforma della polizia, problemi e difficoltà con riguardo all'assetto del consiglio di amministrazione del Ministero. Questo organo, in base alla normativa vigente, costituisce un punto di riferimento centrale per la gestione e la trattazione degli affari relativi al personale appartenente ai ruoli delle rispettive Amministrazioni e, al tempo stesso, una sede istituzionale di grande rilievo, nella quale si coagulano e confluiscono problematiche che trascendono gli interessi di settore.

Nella legge di riforma della polizia (legge 1° aprile 1981, n. 121) e nei relativi decreti delegati sono state previste due speciali composizioni del predetto consesso, cui sono affidati compiti inerenti, rispettivamente, alla trattazione di affari specifici del

personale della Polizia di Stato e del personale dell'Amministrazione civile (progressione in carriera e stato giuridico, ricorsi gerarchici, riconoscimento di cause di servizio, eccetera).

In tali configurazioni particolari è stato realizzato un criterio di rappresentatività esclusiva delle categorie interessate, mediante un procedimento elettorale che riserva agli appartenenti alla singola Amministrazione l'elettorato attivo e passivo ai fini della nomina dei propri rappresentanti nel consiglio di settore.

Con la stessa legge di riforma non è stato possibile, viceversa, prevedere l'istituzione di una terza composizione particolare dell'organo che garantisse, alla stessa stregua, una autonoma rappresentanza per gli affari relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai quali continua a provvedere il consiglio di amministrazione nella composizione ordinaria prevista dalla legislazione preesistente, cui restano peraltro affidate anche le attribuzioni relative agli affari generali del Ministero (esame dello

schema di bilancio, ordinamento degli uffici centrali e periferici del Ministero, relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'Amministrazione, eccetera).

Nella situazione testè descritta il complessivo assetto del consesso appare sbilanciato e, per così dire, claudicante e pone non pochi problemi di equilibrio politico-amministrativo, che riflettono l'esigenza, fin troppo evidente, di realizzare un sistema più coerente, che garantisca un migliore funzionamento non solo dell'organo, ma anche dell'Amministrazione nel suo complesso con riferimento ai suoi fini istituzionali unitariamente intesi.

Inoltre, per effetto dello scoordinamento esistente tra i termini di durata in carica dei membri elettivi in ciascuna composizione del consiglio, sia gli uffici (al centro come in periferia), sia lo stesso personale costituente il corpo elettorale sono impegnati in una sorta di maratona elettorale, con cadenza poco più che annuale, la quale non giova certamente al buon andamento dei servizi e comporta, altresì, oneri di non scarso peso sotto il profilo organizzativo e finanziario.

Per ovviare a tali inconvenienti è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si provvede, all'articolo 1, ad istituire una terza articolazione speciale del consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari di settore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, analogamente a quanto previsto per il personale dei restanti ruoli del Ministero.

L'articolo 2 disciplina, invece, le modalità di elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, cui

spettano le attribuzioni non settoriali di cui si è detto innanzi. Tra le diverse soluzioni si è data la preferenza ad un sistema che prevede l'elezione di un rappresentante per ciascuna delle componenti del Ministero (Polizia di Stato, Amministrazione civile, Vigili del fuoco), contestualmente all'elezione dei quattro rappresentanti del personale previsti nelle singole composizioni speciali del consiglio stesso, in modo da evitare il ricorso a ripetute consultazioni elettorali e le difficoltà organizzative e finanziarie connesse.

L'elezione di un rappresentante per ciascuna componente risponde pienamente sia alle esigenze di funzionamento dell'organo, tenuto conto della natura delle competenze allo stesso affidate, sia ad una avvertita esigenza di equilibrio tra le rappresentanze, fatta propria e ripetutamente espressa anche dalle organizzazioni sindacali del personale.

L'articolo 3 introduce un'apposita disposizione transitoria, che proroga la durata in carica dei rappresentanti elettivi facenti parte dell'attuale consiglio di amministrazione a competenza generale.

In virtù di tale *prorogatio* esso continuerà ad esercitare anche le attribuzioni relative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino alla scadenza delle due attuali composizioni speciali del consiglio, allorchè si determineranno le condizioni per procedere all'allineamento mediante l'elezione contemporanea del nuovo consiglio, sia nella sua configurazione a competenza generale, sia nelle tre composizioni speciali menzionate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rappresentanze elettive del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno)

Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i rappresentanti di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli appartenenti al Corpo, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

La commissione di avanzamento prevista dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, è soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al consiglio di amministrazione di cui al comma precedente.

Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione cui compete la trattazione degli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza e degli affari relativi al personale dell'Amministrazione civile si continuano ad applicare le disposizioni stabilite, rispettivamente, nell'articolo 41 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

Art. 2.

(Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione a competenza generale)

Nella medesima tornata elettorale fissata per l'elezione dei rappresentanti del personale previsti dalle disposizioni di cui al primo e terzo comma dell'articolo 1, si procede, rispettivamente per ciascuna delle tre speciali composizioni ivi indicate, all'elezio-

ne, con votazione separata, di un rappresentante effettivo del personale e di un supplente nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari non compresi tra quelli di settore.

I membri di cui al precedente comma sono eletti, ciascuno in rappresentanza della propria componente, dal personale della Polizia di Stato, dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli appartenenti ai ruoli delle rispettive Amministrazioni.

Ai fini indicati nei precedenti commi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti e quelle dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a otto e non inferiore a due e l'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore a quattro. Risulteranno eletti, quale rappresentante effettivo e supplente, nell'ordine, i candidati con il maggior numero di preferenze individuali nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

Allo scopo di uniformare i termini di decorrenza e di scadenza del mandato tra tutti i rappresentanti del personale, i membri elettivi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già componenti del consiglio di amministrazione a competenza generale durano in carica, anche per la trattazione degli affari relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finchè durano in carica i rappresentanti del personale indicati nel terzo comma dell'articolo 1. Fino a tale termine non avranno luogo altre operazioni elettorali, alle quali si procederà subito dopo per la ricostituzione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno nella composizione generale e nelle singole composizioni speciali, con l'osservanza delle disposizioni previste nell'articolo 2.